



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 15.06.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 18,30 nella Sede Comunale; Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO			P
FIZZOTTI LUCA			P
NODARO CLAUDIA			P
CAPUTO CARMINE			P
COLLESEI RITA ANNA			P
GIACOMETTI STEFANO			A
GUARESCHI ALBERTO			P
ROMANO ROBERTO			A
MURGIA MATTEO			P
<u>PRESENTI</u>	7	<u>ASSENTI</u>	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lucia Piazza.

Il Sindaco ZANZOLA Dott. Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 11.07.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

VISTO il comma 704, art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, CHE stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando, quindi, contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", la deliberazione di approvazione del previgente regolamento TARES e abrogando quest'ultimo;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014".

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche

attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in

via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

ATTESO, pertanto, che il Comune deve procedere all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI 2015, nonché del numero e della scadenza delle rate di versamento della TARI, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13.05.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato differito al 30 luglio 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;
- 4) di stabilire che il versamento della TARI è effettuato in n. 2 rate, ognuna pari alla metà dell'importo dovuto fino a concorrenza di questo, con scadenza il 30 LUGLIO 2015 e il 30 OTTOBRE 2015, fermo restando che è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 LUGLIO;
- 5) di stabilire che il tributo TARI è versato al Comune di San Nazzaro Sesia mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24);
- 6) di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Inoltre, con successiva e separata votazione di

DICHIARARE

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

.....

Il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Sassetti Laura

Il Responsabile del Servizio Finanziario espresso sulla proposta di deliberazione il seguente parere:

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Sassetti Laura

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco che legge le aliquote del tributo come risultano dalla proposta posta in approvazione rimarcando che, comunque, l'amministrazione ha mantenuto le tariffe dell'anno scorso e stabilito le scadenze di versamento della Tari al 30 LUGLIO e al 30 OTTOBRE per differenziarle da quelle della Tasi e dell'IMU in pagamento a giugno 2015;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

con voti favorevoli unanimi, contrari n.0, astenuti n. 0 resi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio Comunale, a unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.*

San Nazzaro Sesia, li 15.06.2015

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZANZOLA DOTT. STEFANO
f. to in originale

DOTT. LUCIA PIAZZA
f. to in originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li 18.06.2015

IL MESSO COMUNALE
SARA PERRI-f. to in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUCIA PIAZZA